



Provincia di Sondrio

Regolamento per l'esercizio della pesca dilettantistica nel Lago di Mezzola e nel Pozzo di Riva

Province di Sondrio e di Como

(Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 – Titolo IX e Regolamento Regionale del 27 maggio 2003, n. 9)

Articolo 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Ai fini della pesca le acque sono così classificate:

Acque di tipo A: lago di Mezzola

Acque di tipo C: Pozzo di Riva, canale di collegamento fra Pozzo di Riva e lago di Mezzola, bacino di Dascio, canale del Mera.

Articolo 2 - ZONE DI DIVIETO DI PESCA

All'interno dell'area della Riserva Naturale del Pian di Spagna possono essere istituite zone di divieto di pesca allo scopo di limitare il disturbo arrecato all'avifauna nidificante e/o svernante. Dette zone sono individuate dall'Ente gestore della Riserva d'intesa con la Provincia interessata. L'Ente gestore provvede anche ad un'adeguata tabellazione delle medesime, con cartelli riportanti la seguente scritta "Zona di protezione dell'avifauna - È vietato l'esercizio della pesca".

Articolo 3 - PERIODI DI DIVIETO DI PESCA

La pesca alle specie sotto elencate è vietata nei seguenti periodi:

1. Trote di qualsiasi specie (gen. *Salmo* e *Onchorhynchus*) e salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) nelle acque lacuali: dal 1 dicembre al 15 gennaio;
2. Coregoni (*Coregonus* spp. e *Coregonus macrophthalmus*): dal 1 dicembre al 15 gennaio;
3. Temolo (*Thymallus thymallus*): dal 15 dicembre al 30 aprile;
4. Luccio (*Esox lucius*): dal 15 febbraio al 15 aprile;
5. Pesce persico (*Perca fluviatilis*): dal 1 aprile al 31 maggio;
6. Pigo (*Rutilus pigus*): dal 15 aprile al 15 maggio;
7. Persico trota (*Micropterus salmoides*): dal 1 maggio al 15 giugno;
8. Alborella (*Alburnus alburnus alborella*): sempre vietata
9. Tinca (*Tinca tinca*): dal 15 maggio al 15 giugno;
10. Agone (*Alosa fallax lacustris*): dal 15 maggio al 15 giugno;
11. Barbo (*Barbus barbus plebejus*): dal 15 maggio al 15 giugno;
12. Cavedano (*Leuciscus cephalus cabeda*): dal 15 maggio al 1 giugno
13. Carpa in tutte le sue forme (*Cyprinus carpio*): dal 15 maggio al 15 giugno

I periodi di divieto previsti dal presente regolamento decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.

Articolo 4 - MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

È vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

1. trota fario (*Salmo trutta fario*), trota lacustre (*Salmo trutta lacustris*) e trota iridea (*Onchorhynchus mikiss*) nelle acque lacuali: centimetri 30
2. trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*): centimetri 40;
3. coregoni (*Coregonus* spp. e *Coregonus macrophthalmus*): centimetri 30;
4. salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*): centimetri 22;
5. temolo (*Thymallus thymallus*): centimetri 35;
6. pesce persico (*Perca fluviatilis*): centimetri 16;
7. luccio (*Esox lucius*): centimetri 50;
8. persico trota (*Micropterus salmoides*) : cm 30
9. tinca (*Tinca tinca*): centimetri 25;
10. barbo (*Barbus barbus plebejus*): centimetri 25;
11. anguilla (*Anguilla anguilla*): centimetri 30;
12. pigo (*Rutilus pigus*): centimetri 25;
13. agone (*Alosa fallax lacustris*): centimetri 15;
14. carpa in tutte le sue forme (*Cyprinus carpio*): cm 30
15. cavedano (*Leuciscus cephalus cabeda*): cm 25

Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

- 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni e salmerini) con il limite tassativo di 1 capo di trota marmorata e 2 capi di temolo
- 2 capi di luccio;
- 2 capi di persico trota
- 20 capi di pesce persico
- 5 kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere precedenti.

Al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca

I limiti di cattura non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.

Il limite di peso può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

Il pesce catturato in epoca di divieto o di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno.

I limiti di cattura non si applicano alle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico indicate all'art. 138, comma 3, lett. c) della l.r. 31/08. Gli esemplari catturati, appartenenti alle suddette specie, non possono essere di nuovo immessi nei corsi d'acqua e devono essere soppressi. (Nota: la Regione non ha ancora provveduto ad individuare tali specie)

Articolo 5 - PESCA DEI SALMONIDI NEL LAGO DI MEZZOLA

Ai sensi dell'Art 18, comma 12 del R.R. 9/2003 è istituito un **tesserino segnapesci per la registrazione delle catture di coregoni, trote e salmerini nel lago di Mezzola**. Il tesserino ha una doppia finalità: facilitare il controllo del limite massimo di catture (6 capi complessivi al giorno fra coregoni, trote e salmerini) e tenere sotto controllo l'andamento annuale del pescato.

La compilazione del tesserino segnapesci è obbligatoria e da effettuarsi con le modalità contenute nel prototipo allegato.

I tesserini segnapesci sono rilasciati gratuitamente e possono essere ritirati, presentando la licenza di pesca, nei seguenti punti di distribuzione:

Enti pubblici e associazioni:

- Provincia di Sondrio - ufficio pesca – via XXV Aprile 22 – Sondrio
- Provincia di Como - ufficio pesca - Via Sirtori 3 - Como
- Provincia di Lecco – ufficio pesca - Corso Matteotti, 3 - Lecco
- Provincia di Como - ufficio di Gravedona - Palazzo Gallio (aperto solo al venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00)
- Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Via Nazario Sauro, 33 – Sondrio
- Comunità Montana Valtellina di Morbegno – Via Stelvio, 23/A – Morbegno
- Comunità Montana della Valchiavenna – Via Della Marmirola, 3 - Chiavenna
- Unione Pesca Sportiva di Sondrio Via Fiume 85 – Sondrio e presso i punti di distribuzione dei permessi di pesca convenzionati con la stessa Unione Pesca Sportiva
- F.I.P.S.A.S. di Milano , via Piranesi 10 – Milano

Il pescatore in possesso del tesserino segna pesci dell'anno precedente è tenuto a restituirlo entro il 31 dicembre presso i punti innanzi indicati o mediante raccomandata da inviare alla Provincia di Sondrio – Servizio Pesca – via XXV Aprile, n. 22 – 23100 Sondrio.

Articolo 6 - NORME GENERALI

Il posto di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea d'aria da ogni lato.

La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto delle norme vigenti, l'abbia catturata; il pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato da parte di terzi fino a quando non abbia terminato o palesemente abbandonato tale operazione.

È vietata la detenzione sul luogo di pesca di specie ittiche di cui sia vietata la cattura, di esemplari di misura inferiore a quella minima consentita e di quantitativi superiori ai limiti stabiliti.

È vietato:

- usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica
- gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica
- usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato
- pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale
- pescare con la fiocina
- pescare con le mani
- pescare prosciugando i bacini o i corsi d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietre, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il fondo delle acque
- pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del pesce destinato al ripopolamento di altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia
- pasturare con l'uso del sangue solido o liquido o con l'uso di sostanze chimiche
- usare il sangue solido come esca
- abbandonare esche, pesce, attrezzi di pesca o rifiuti a terra, lungo i corsi d'acqua e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze
- detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso
- detenere un quantitativo superiore a 500 grammi di larve di mosca carnaria
- manovrare paratie a scopo di pesca
- pescare dai ponti e dalle loro strutture

Articolo 7 - ATTREZZI DI PESCA CONSENTITI

La pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo A e C, è consentita con i seguenti mezzi:

- Canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali. È consentito un utilizzo massimo contemporaneo di tre canne lenza per pescatore, occupando uno spazio operativo comunque non superiore ai dieci metri. Durante il periodo di chiusura della trota è vietata l'utilizzo "a traino" dall'imbarcazione della canna da pesca armata con esche artificiali. L'utilizzo dello scoubidou è vietato durante il periodo di divieto del pesce persico.
- Tirlindana con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali. Vietata durante il periodo di divieto di cattura del pesce persico.
- Amettiera per coregoni, con un massimo di 15 ami. Il limite di 15 ami va riferito al singolo pescatore, non al singolo attrezzo. In caso di utilizzo contemporaneo di più canne, non si deve pertanto superare il numero complessivo di 15 esche. L'uso dell'amettiera per coregoni è vietato durante il periodo di divieto dei coregoni.
- Molagna (tirlindana per trota), con un massimo di 10 esche naturali o artificiali. Vietata durante il periodo di divieto della trota.
- Cavedanera, con un massimo di 10 esche naturali o artificiali. Vietata durante il periodo di divieto della trota.

È consentito l'uso massimo contemporaneo di due attrezzi del tipo molagna, tirlindana e cavedanera per imbarcazione. Se i due attrezzi sono dello stesso tipo il numero di esche complessivo non può superare quello massimo consentito per un attrezzo singolo.

Nelle zone di tutela ittica è consentita esclusivamente la pesca da riva, con una sola canna, armata con un massimo di tre ami ed è vietata la pasturazione con la larva di mosca carnaria.

La pesca con il vivo può essere esercitata esclusivamente utilizzando come esca le seguenti specie:

alborella, cobite comune, scardola, triotto, vairone, cavedano

Durante l'esercizio della pesca da natante non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio.

La pesca nelle ore notturne (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba) è consentita unicamente con la canna da pesca, con o senza mulinello, con un massimo di cinque ami, da usarsi esclusivamente "a fondo" e dalla riva.

La pesca subacquea è vietata.

Articolo 8 - GARE DI PESCA

Le gare e le manifestazioni di pesca sono consentite esclusivamente nelle acque all'uopo destinate (campi gara) e possono essere organizzate dalle associazioni di pescatori riconosciute e qualificate, previa autorizzazione della Provincia. Durante le gare di pesca nelle acque di tipo A e C è consentito trattenere individui al di sotto della misura minima appartenenti alle seguenti specie, purché il pescato sia conservato in vivo e liberato al termine della manifestazione (escluse le specie alloctone ritenute dannose ai sensi dell' Art. 138 della l.r. 31/08): barbo, carpa, cavedano, pigo, tinca, pesce persico.

Articolo 9 - LICENZE

Le licenze per la pesca dilettantistica sono :

- di tipo "B", che autorizza i titolari all'esercizio della pesca dilettantistica;
- di tipo "D", per soggetti non residenti sul territorio italiano, che autorizza i titolari all'esercizio della pesca dilettantistica.

La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia ove risiede il richiedente.

La licenza di tipo "B" ha validità di 10 anni, la licenza di tipo D ha la validità di tre mesi.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza i minori di anni tredici che esercitano la pesca in Lombardia con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

La tassa di concessione regionale e il contributo provinciale per il rilascio della licenza di tipo B non sono dovute per i minori di anni diciotto, per le persone con età superiore ai 65 anni e per i portatori di handicap fisico che esercitano la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le medesime hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.

La licenza di pesca B, costituita da un tesserino il cui modello è predisposto dalla Regione, deve avere numerazione a livello provinciale e riportare le generalità, la fotografia e l'indirizzo di residenza del titolare. La licenza di tipo D è costituita dalla ricevuta del versamento della relativa tassa di concessione regionale.

Le licenze di pesca già rilasciate in base alle disposizioni vigenti restano valide fino alla loro scadenza.

I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

La provincia potrà istituire un permesso turistico di pesca dilettantistica, valido 15 giorni, sostitutivo della licenza di tipo B, che per mette l'esercizio della pesca in zone delimitate. Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento a favore della Provincia dove si esercita la pesca, effettuato dal titolare, in misura non superiore ad Euro 15 e secondo le modalità definite dalla Provincia stessa.

Articolo 10 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della Legge Regionale del 5 dicembre 2008, n. 31 – Titolo IX e del Regolamento Regionale del 27 maggio 2003, n. 9.